Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

DECRETO 15 settembre 1984.
Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Rio de Janeiro (Brasile), del consolato in Recife (Brasile) ed alla determinazione della dipendenza e della circoscrizione del vice consolato di seconda categoria in Salvador (Bahia/Brasile). Pag. 8211

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 12 settembre 1984.
Disposizioni nazionali, integrative di quelle comunitarie, sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1984-85 . . . . . . Pag. 8211

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1984, n. **631.**
Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa Laura Vicuña » delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Pietraperzia . . . . . . Pag. 8215

DECRETO 12 giugno 1984, n. **632.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Tarcisio », in Palermo . . Pag. 8215

DECRETO 12 giugno 1984, n. **633.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Maria Vianney », in Marsala. Pag. 8215

DECRETO 12 giugno 1984, n. **634.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Giovanni Battista » e di « S. Sisto », in Verghereto . . . . Pag. 8215

DECRETO 21 giugno 1984, n. **635.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Tommaso d'Aquino », in Loreto Aprutino. Pag. 8215

DECRETO 21 giugno 1984, n. **636.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe, sposo della B.M.V. », in Basciano . . . . Pag. 8215

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria) . . . . Pag. 8216

Ministero delle finanze:

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Generale Aspirazione, in Dosson di Casier . . . Pag. 8216

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Giovanni Usai, in Pula . . . . Pag. 8216

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Variazione della responsabilità della conservazione in purezza per varietà di specie agrarie iscritte nei registri nazionali Pag. 8216

Ministero del tesoro:

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . . Pag. 8216

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 8217

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 8218

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CIRCOLARE 2 aprile 1984, n. **8551/6.2.19.11.**

Attivazione dell'art. 14 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in materia di accordi decentrati nell'ambito delle amministrazioni dello Stato . . . . . Pag. 8223

CIRCOLARE 3 agosto 1984, n. **13095/4.1.39.**

Prestazioni straordinarie per servizi particolari previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 . . . . Pag. 8225

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei lavori pubblici: Concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza . . . . Pag. 8226

Ministero dei trasporti:

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici ad otto posti di ispettore, a quattro posti di coadiutore meccanografo e a due posti di operaio comune « verniciatore » . . . . Pag. 8227

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo nella quarta qualifica funzionale - ruolo del personale operaio, operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori ». Pag. 8227

Ministero della difesa: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . Pag. 8227

Istituti ortopedici « Rizzoli » di Bologna: Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica . . . . Pag. 8227

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1984, n. 9-4/Legisl.

Norme regolamentari per la formazione delle graduatorie relative agli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata . . . . Pag. 8228

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 3 OTTOBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Massa Carrara.

(2087)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Pisa.

(2086)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 settembre 1984.

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Rio de Janeiro (Brasile), del consolato in Recife (Brasile) ed alla determinazione della dipendenza e della circoscrizione del vice consolato di seconda categoria in Salvador (Bahia/Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento della Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Rio de Janeiro (Brasile) è così determinata: gli Stati di Bahia, Espirito Santo e Rio de Janeiro.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Recife (Brasile) è modificata come segue: gli Stati di Alagôas, Amazonas, Maranhao, Parà, Paraiba, Pernambuco, Piauì, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Cearà ed i territori di Amapà, Roraima e Rondonia ed il territorio di Fernando di Noronha.

Art. 3.

Il vice consolato di seconda categoria in Salvador (Brasile) con circoscrizione lo Stato di Bahia è posto alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Rio de Janeiro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1984

Il Ministro: ANDREOTTI

(5057)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 settembre 1984.

Disposizioni nazionali, integrative di quelle comunitarie, sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2461/84 del 20 agosto 1984 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1984-85;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2102/84 del 13 luglio 1984 relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza dei prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che gli organi comunitari non hanno ancora definito le caratteristiche dei sottoprodotti della vinificazione;

Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro;

Attesa la necessità di integrare la normativa C.E.E. sull'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali che consentono di rendere possibile l'attuazione di tale normativa in modo organico ed ordinato;

Ritenuta, altresì, la necessità di stabilire anche per la campagna 1984-85 le caratteristiche dei sottoprodotti della vinificazione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione nel territorio della Repubblica delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme di

cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1064, citata nelle premesse, per la campagna 1984-85, si osservano le norme integrative del presente decreto.

Art. 2.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, oltre agli obblighi previsti all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 di cui alle premesse, lo stesso produttore vinicolo è tenuto ad indicare nella casella 14 del documento di accompagnamento il quantitativo di alcool presente nei prodotti consegnati e nella casella 16 la natura di questi ultimi.

Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo delle prestazioni viniche:

a) i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

b) i produttori vinicoli dell'intero territorio nazionale la cui produzione, nella campagna 1984-85, non superi i quaranta ettolitri di vino,

a condizione, in entrambi i casi, che i relativi sottoprodotti siano « ritirati sotto controllo » ai sensi dell'art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 citato nelle premesse.

A tal fine, i produttori di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo debbono far pervenire, almeno quarantotto ore prima del giorno dell'inizio delle relative operazioni, al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli, una comunicazione con l'indicazione del luogo del deposito dei sottoprodotti, della loro natura e quantità nonché del giorno e dell'ora di inizio delle operazioni che rendono i sottoprodotti in causa inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento, da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato della loro avvenuta inutilizzazione.

I produttori delle piccole isole, escluse la Sicilia e la Sardegna, situate nella zona viticola C/III/B, possono, altresì, svincolarsi dall'obbligo delle prestazioni viniche consegnando il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce di uva e delle fecce di vino ad un distillatore riconosciuto.

Il produttore che intende avvalersi della facoltà anzidetta dovrà far pervenire al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi almeno quarantotto ore prima del giorno in cui hanno inizio le operazioni di sovrappressione, una comunicazione indicante il luogo del deposito di sottoprodotti oggetto della sovrappressione, la loro natura e quantità espressa in quintali nonché il giorno e l'ora di inizio delle operazioni.

Al prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione devono essere aggiunti, all'atto del suo ottenimento a cura del produttore stesso, dieci grammi di cloruro di litio per ettolitro.

Il liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce può uscire dal luogo del suo ottenimento solo per essere avviato alla distillazione e dovrà essere scortato dal documento di accompagnamento VA I nella cui casella 23 deve essere precisato che trattasi di liquido proveniente dalla sovrappressione delle vinacce e/o delle fecce, denaturato e destinato alla distillazione.

Art. 4.

Per i produttori che consegnano vino di loro produzione all'industria dell'aceto, il quantitativo di alcool espresso in alcool puro, contenuto nei vini consegnati a tale industria, è detratto del quantitativo di alcool, espresso in alcool puro, contenuto nel vino che, eventualmente, deve essere consegnato alla distillazione in applicazione dell'art. 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, citato nelle premesse.

Gli acetifici — all'atto del ricevimento del vino da parte degli obbligati alle prestazioni viniche che, intendono con detta consegna avvalersi delle facoltà di cui al precedente comma — devono compilare a ricalco una bolletta contenente almeno gli elementi di cui al modello *A* allegato al presente decreto, in quattro copie:

una deve essere inviata al competente istituto preposto per la vigilanza della repressione delle frodi;

due devono essere consegnate al produttore conferente;

una deve restare acquisita agli atti dell'acetificio.

Delle due copie delle bollette consegnate al produttore conferente, una va da questo tenuta a disposizione degli organi di vigilanza e l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire dei benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Art. 5.

Le vinacce, le fecce e il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce, devono essere consegnati alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello del loro ottenimento;

c) il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce, entro il termine massimo di dieci giorni a partire da quello del suo ottenimento.

La consegna del vino all'aceteria in assolvimento dell'obbligo delle prestazioni viniche deve avvenire non prima del 1° gennaio ed entro il 31 agosto 1985.

Art. 6.

Le fecce, all'atto della loro introduzione in distilleria, devono avere un contenuto in alcool non inferiore al 3,50% nonché un tasso di umidità non inferiore al 40% del loro peso.

Art. 7.

Le vinacce e — nei casi previsti dall'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 — il prodotto liquido ottenuto dalla sovrappressione dei sottoprodotti della vinificazione, all'atto della loro introduzione in distilleria, dovranno contenere un grado minimo di alcool per quintale o per ettolitro.

Le regioni provvederanno a fissare i contenuti minimi di alcool dei prodotti di cui al primo comma del presente articolo avuto riguardo:

alle finalità che la disciplina delle prestazioni viniche intende perseguire per il miglioramento qualitativo della produzione e per la prevenzione delle frodi;

alle diverse situazioni di produzione e di vinificazione.

Art. 8.

La gradazione alcolometrica, determinata per distillazione, delle vinacce, delle fecce, del liquido ottenuto dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce ed eventualmente del vino avviato alla distillazione o all'acetificio dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilita, per grado/quintale o grado/ettolitro, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio.

Le relative spese di analisi saranno a carico delle parti e dovranno essere ripartite in ugual misura.

Art. 9.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino e/o dei liquidi ottenuti dalla sovrappressione delle vinacce e delle fecce da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono rilasciare un'attestazione mediante bolletta, che contenga almeno gli elementi di cui al modello *B* annesso al presente decreto, da compilare in quattro copie.

Qualora la distillazione venga effettuata dal produttore vinicolo stesso quale distillatore riconosciuto, l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie C, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver avviato le vinacce alla estrazione dell'enocianina;

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

Art. 10.

Le bollette, di cui ai precedenti articoli 4 e 9, che devono contenere almeno gli elementi di cui agli annessi *A* e *B* del presente decreto, da compilarsi, rispettivamente, a cura del titolare dell'acetificio e della distilleria, devono essere numerate progressivamente e timbrate dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Art. 11.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obbligati delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. . . . . . .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . . . con residenza o sede in . . . . ha consegnato in data odierna all'acetificio . . . . le seguenti quantità di vino hl . . . . del tipo . . . provenienti dalla zona (3) . . . . con gradazione effettiva di . . . . . . per complessivi gradi alcole . . . . per la produzione di aceto a parziale liberazione dell'obbligo delle prestazioni viniche.

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . .

Estremi della denuncia di produzione (4) . . . .

Data, ...

Per l'acetificio

. . . .

Il conferente

. . . .

(1) La bolletta va compilata in quattro esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per l'istituto di vigilanza; il quarto che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti dell'acetificio.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona: o C/1B o C/2 o C/3/b.

(4) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

MODELLO *B*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. . . . . . .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . . . con residenza o sede in . . . . ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenuti nella zona (3) . . . .

A) per la produzione di alcool;

B) per la produzione di acquavite;

a liberazione parziale/totale (4) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

MATERIE PRIME	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate . .	q.li . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . . . .
Vinacce parzialmente fermentate	q.li .	. . . .	. .	. . . .	. . . .	. . .
Fecce di vino	q.li .	. . . . .	. . .	. . . .	. . . . .	. . . . .
Vino	hl . .	. . . .	. .	. . . .	. .	. .

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . . (7).

Estremi della denuncia di produzione . . . . (8).

Nel caso che il conferente di materie vinose abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonché la residenza o la sede di questi . .

Data,

Il conferente

Il distillatore

---

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in quattro esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per l'istituto di vigilanza; il quarto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito, agli atti della distilleria.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona C/1B, C/2 o C/3/b a seconda della provenienza del prodotto.

(4) Cancellare le voci che non interessano.

(5) Indicare la quantità complessiva di alcool conferita con i singoli prodotti.

(6) Indicare la quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e delle code.

(7) Tali estremi sono da apportare nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad elettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 giugno 1984, n. **631.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa Laura Vicuña » delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Pietraperzia.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa Laura Vicuña » delle figlie di Maria Ausiliatrice, in Pietraperzia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 244

DECRETO 12 giugno 1984, n. **632.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Tarcisio », in Palermo.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Palermo 1° aprile 1979, integrato con due dichiarazioni in data 2 marzo 1981 e 11 aprile 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Tarcisio », in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 245

DECRETO 12 giugno 1984, n. **633.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giovanni Maria Vianney », in Marsala.

N. 633. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mazara del Vallo 4 agosto 1979, integrato con due dichiarazioni in data 15 gennaio 1982 e 22 novembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giovanni Maria Vianney », in contrada Amabilina del comune di Marsala (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 246

DECRETO 12 giugno 1984, n. **634.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Giovanni Battista » e di « S. Sisto », in Verghereto.

N. 634. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cesena e Sarsina 28 aprile 1983, integrato con una dichiarazione stessa data, relativo all'unione perpetua *aeque principalis* » delle parrocchie di « S. Giovanni Battista », in frazione Capanne del comune di Verghereto (Forlì), e di « S. Sisto », in frazione Pereto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 243

DECRETO 21 giugno 1984, n. **635.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Tommaso d'Aquino », in Loreto Aprutino.

N. 635. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne 1° novembre 1982, integrato con tre dichiarazioni in data 29 ottobre 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Tommaso d'Aquino », in contrada Cartiera del comune di Loreto Aprutino (Pescara).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 248

DECRETO 21 giugno 1984, n. **636.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuseppe, sposo della B.M.V. », in Basciano.

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pescara-Penne 1° novembre 1982, integrato con tre dichiarazioni in data 24 settembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuseppe, sposo della B.M.V. », in contrada Zampitto del comune di Basciano (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1984
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 2 agosto 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 28 settembre 1984, n. 618 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° ottobre 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere, per l'anno 1984, contributi a favore della provincia e del comune di Napoli, rispettivamente, nelle misure di lire 12 miliardi e di lire 15 miliardi per il finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili individuati e regolamentati dalle predette amministrazioni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e da affidare a cooperative di produzione e lavoro *operanti in Napoli e nella provincia.*

2. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, prolungato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 27 miliardi, e del comma 2, valutato in lire 10 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(5078)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Generale Aspirazione, in Dosson di Casier

Con decreto ministeriale 14 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 19.161.240, dovuto dalla S.a.s. Generale Aspirazione, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4993)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Giovanni Usai, in Pula

Con decreto ministeriale 14 settembre 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 12.251.000, dovuto dalla ditta Giovanni Usai, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4994)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione della responsabilità della conservazione in purezza per varietà di specie agrarie iscritte nei registri nazionali.

Con decreto ministeriale 13 settembre 1984 sono stati modificati i responsabili della conservazione in purezza per le seguenti varietà di specie agrarie iscritte nel registro nazionale:

Specie e varietà	D.M. di iscrizione	
Frumento duro:		
Athena	23-10-1980	da prof. Cirillo Maliani, Ardea (Roma), a dott. Cesare Maliani, Recanati (Macerata).
Piceno	25-10-1983	
Frumento tenero:		
Felice	2-11-1981	
Satellite	23-10-1980	

(5022)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenchi numeri 7 e 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1. — Data: 16 gennaio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Oristano. — Intestazione: Pais Francesco, nato a Codrongianus il 23 ottobre 1944. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Rendita: 5% - 1935. — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14. — Data: 30 agosto 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Modena. — Intestazione: Sala Maria Teresa, nata a Modena il 24 marzo 1984. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Rendita: B.T.P. 9% - 1/10/1979. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 191

Corso dei cambi del 28 settembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1883,250	1883,250	1883,10	1883,250	—	1883,25	1883,250	1883,250	1883,250	1883,25
Marco germanico .	622,600	622,600	622,55	622,600	—	622,20	621,800	622,600	622,600	622,60
Franco francese	202,620	202,620	202,95	202,620	—	202,60	202,580	202,620	202,620	202,62
Fiorino olandese .	552,220	552,220	552,50	552,220	—	552,11	552 —	552,220	552,220	552,22
Franco belga .	30,682	30,682	30;72	30,682	—	30,67	30,673	30,682	30,682	30,69
Lira sterlina . .	2346,600	2346,600	2351 —	2346,600	—	2346,30	2346 —	2346,600	2346,600	2346,60
Lira irlandese	1927 —	1927 —	1932 —	1927 —	—	1929 —	1931 —	1927 —	1927 —	—
Corona danese . .	172,030	172,030	172,24	172,030	—	172 —	171,980	172,030	172,030	172,03
E.C.U .	1386 —	1386 —	1389,50	1386 —	—	1385,75	1385,500	1386 —	1386 —	1386 —
Dollaro canadese .	1426,700	1426,700	1430 —	1426,700	—	1426,35	1426 —	1426,700	1426,700	1426,70
Yen giapponese . .	7,708	7,708	7,67	7,708	—	7,67	7,650	7,708	7,708	7,71
Franco svizzero . .	751 —	751 —	753,75	751 —	—	751,22	751,450	751 —	751 —	751 —
Scellino austriaco . .	88,320	88,320	88,62	88,320	—	88,32	88,320	88,320	88,320	88,32
Corona norvegese . . .	214,690	214,690	215,50	214,690	—	214,54	214,490	214,690	214,690	214,69
Corona svedese . . .	219,430	219,430	220 —	219,430	—	219,21	219 —	219,430	219,430	219,43
FIM .	298,500	298,500	299,50	298,500	—	298,60	298,700	298,500	298,500	—
Escudo portoghese	11,840	11,840	11,80	11,840	—	11,83	11,820	11,840	11,840	11,84
Peseta spagnola . . .	11,092	11,092	11,12	11,092	—	11,09	11,090	11,092	11,092	11,09

Media dei titoli del 28 settembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	64,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	93 —
» 6% » » 1971-86 .	90 —
» 6% » » 1972-87 .	87,750
» 9% » » 1975-90 .	91 —
» 9% » » 1976-91 .	88,100
» 10% » » 1977-92 .	95 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	90,450
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	81,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,075
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,600
» » » 1-6-1981/86 16% .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,275
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,850
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-10-1982/84 .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 .	100,050
» » » » 1-12-1982/84 .	100,125
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,325
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,550
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,975
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,675
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,400
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,350
» » » » 1-10-1982/86 . .	101,800
» » » » 1-11-1982/86 .	101,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,025
» » » » 1- 8-1983/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,050
» » » » 1-10-1983/86 .	100,550
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,350
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,150
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,250
» » » » 1-11-1983/87 .	100,050
» » » » 1-12-1983/87 .	99,975
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,150
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,175
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,200
» » » » 1-10-1983/88 .	101,375
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,850
» » » » 1- 2-1984/88 .	99,925
» » » » 1-11-1983/90 .	101,200
» » » » 1-12-1983/90 .	101,175
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,150
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	100 —
» » » 18% 1- 1-1985 .	100,650
» » » 17% 1- 5-1985 . .	101,175
» » » 17% 1- 7-1985 . .	101,300
» » » 17% 1-10-1985 . .	102 —
» » » 16% 1- 1-1986 .	101,075
» » » 14% 1- 4-1986 .	99,600
» » Nov. 12% 1-10-1987 . .	95,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,850
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,050
» » » » 1983/90 11,50%	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 settembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1883,250
Marco germanico .	622,200
Franco francese .	202,600
Fiorino olandese .	552,110
Franco belga . .	30,677
Lira sterlina . . .	2346,300
Lira irlandese .	1929 —
Corona danese .	172,005
E.C.U. . .	1385,750
Dollaro canadese . .	1426,350
Yen giapponese .	7,679
Franco svizzero .	751,225
Scellino austriaco .	88,320
Corona norvegese .	214,590
Corona svedese .	219,215
FIM	298,600
Escudo portoghese	11,830
Peseta spagnola .	11,091

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nelle opere di costruzione della circonvallazione di Salerno, II lotto, secondo stralcio, appaltate dall'ANAS, resisi disponibili dal 10 gennaio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 luglio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pozzuoli (Napoli), per la costruzione del nuovo ospedale Santa Maria delle Grazie, in località La Schiana-Pozzuoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 giugno 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta), per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123 disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dal gruppo Sogene - Società generale immobiliare Sogene Holding; SGI - Sogene lavori subholding; SGI - Sogene case subholding; Sviluppo tecnica subholding; Gismag subholding e Gispref sud subholding, sede Roma, ufficio Napoli, unità: Genova, Torino, Milano, Bologna e cantiere di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nervesa della Battaglia S.p.a., con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Perazzone S.r.l. di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Renova Reifen Italia S.p.a. di Feltre (Belluno), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simesa, sede ed uffici di Milano, stabilimenti di Quarto Cagnino e Bareggio (Milano) è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.V. S.p.a., di Vinovo (Torino), è disposta la corresponsione del trattameno straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Laura Aponte S.r.l. di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1983 al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caleppio S.p.a., con sede in Settala e stabilimenti in Settala e Tribiano (Milano), è prolungata al 28 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simer di Rovereto (Trento), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. Italmontaggi, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 29 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l., in Nichelino (Torino), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Romiti Nello Oriente, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso cantiere di Ortona (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1982 al 27 giugno 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica della Laga, con sede in Teramo e stabilimento in San Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maric, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento), è disposta la corresponsione del trattameno straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1983 al 17 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Moruzzi, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Legnago (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 gennaio 1983 al 17 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 maggio 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto (Sassari) per i lavori relativi al 1° e 2° gruppo della Centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 marzo 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli), ai fini della concessione dello straordinario trattamento di integrazione salariale, in favore dei lavoratori impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'opera pubblica « collegamento viario porto di Salerno e circonvallazione ANAS », resisi disponibili dal 15 aprile 1983 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 dicembre 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla azienda SALCOS impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale.
L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale del 13 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al comportamento del porto sospesi dal 21 dicembre 1981, o entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla società cooperative Recapito Express, di Napoli.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sir, consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Cagliari, Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Porto Torres; S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma); S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino); Società italiana resine - S.I.R. S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano) e Codogno (Milano); I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari); Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno (Milano) e Nova Milanese (Milano); Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari; Rumianca sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari; Tessilrama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari); Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia; Siref S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimenti di Porto Torres (Sassari); Viset S.p.a., stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano); Copre S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Polisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sarda industria resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Idrogenazioni S.p.a., stabilimento di porto Torres (Sassari); Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., con sede e stabilimento di Assemini (Cagliari); Sarda polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di S. Sisto (Perugia); Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia (Salerno); Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano); Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro); Euteco manutenzioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari); Tecnider S.r.l., sede di Milano; Colorplast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo), è prolungato all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari, per il completamento di parte di impianti nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu, alla società Rumianca sud, per tombinatura del rio Mangioli nel comune di Capoterra e ampliamento dell'ospedale oncologico; nell'agglomerato industriale di Sarroch, per il completamento di parte di impianti alle società Saras, Saras chimica, Italproteine e fognature con rete idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plastisud S.p.a., con sede e stabilimento a Ferentino (Frosinone) e uffici a Milano, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal gruppo Sogene - Società generale immobiliare Sogene Holding; SGI - Sogene lavori subholding; SGI - Sogene case subholding; Sviluppo tecnica subholding; GISMAG - Subholding e GISPREF sud subholding, sede in Roma, ufficio di Napoli, unità: Genova, Torino, Milano, Bologna e cantiere di Catania, è prolungata al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nervesa della Battaglia S.p.a., con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Perazzone S.r.l. di Torino, è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Renova Reifen Italia S.p.a. di Feltre (Belluno), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simesa, sede ed uffici in Milano, stabilimenti in Quarto Cagnino e Bareggio (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.V. S.p.a., di Vinovo (Torino), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laura Aponte di Roma, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caleppio S.p.a., con sede in Settala (Milano) e stabilimenti in Settala e Tribiano (Milano), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simer di Rovereto (Trento), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. - Italmontaggi, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria moderna S.r.l., in Nichelino (Torino), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica della Laga, con sede in Teramo e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maric, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 16 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Moruzzi, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento di Legnago (Verona), è prolungata al 16 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Romiti Nello Oriente, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso cantiere di Ortona (Chieti), è prolungata al 26 settembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale, per il completamento di parte di impianti nell'agglomerato di Ottana alle società Fibra del Tirso, Chimica del Tirso (impianto dell'Anici-Montedison), Metallurgica del Tirso, Soron di Ottana e nell'agglomerato industriale di Isilli Sarcidano per il completamento di parte di impianti alla società Siron, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Plastisud S.p.a., con sede e stabilimento a Ferentino (Frosinone) e uffici a Milano, è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal gruppo SOGENE - Società generale immobiliare Sogene holding; SGI - Sogene Lavori subholding; SGI - Sogene case subholding; Sviluppo tecnica subholding; GISMAG subholding e GISPREF sud subholding, sede in Roma, ufficio di Napoli, unità: Genova, Torino, Milano, Bologna e cantiere di Catania, è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nervesa della Battaglia S.p.a., con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A. Perazzone S.r.l. di Torino, è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Renova Reifen Italia S.p.a. di Feltre (Belluno), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simesa, con sede ed uffici in Milano e stabilimenti in Quarto Cagnino e Bareggio (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.V. S.p.a. di Vinovo (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Laura Aponte di Roma, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caleppio S.p.a., con sede in Settala (Milano) e stabilimenti in Settala e Tribiano (Milano), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simer di Rovereto (Trento), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. - Italmontaggi, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova legatoria S.r.l. di Nichelino (Torino), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Moruzzi, con sede in Lavis (Trento) e stabilimento in Legnago (Verona), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica della Laga, con sede in Teramo e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maric, con sede e stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Romiti Nello Oriente, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso cantiere di Ortona (Chieti), è prolungata al 27 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres, Sassari e Alghero, per il completamento di parte di impianti alla società SIR, per l'allacciamento di strada alla statale n. 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. - Italmontaggi, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa ricerche di Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Romiti Nello Oriente, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso cantiere di Ortona (Chieti), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione e del Sulcis-Iglesiente, alle società Consal S.p.a., lavorazioni alluminio; Metallotecnica S.p.a., metalmeccani-

ca; Alsar S.p.a., settore metallurgico; AMNI sarda S.p.a., settore piombo e zinco; Euroallumina S.p.a., produzione alluminio e Officine F.lli Medda, settore metalmeccanico, per il completamento di parte di impianti per l'asse mediano viario; per l'asse viario di scorrimento, primo lotto; per infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulci-Iglesiente; per l'alimentazione elettrica dello stabilimento Euroallumina e per opere portuali e marittime del genio civile, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Romiti Nello Oriente, con sede legale in Roma ed unità produttiva presso cantiere di Ortona (Chieti), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro alle società Filati industriali e Snia Viscosa, per il completamento di parte di impianti per l'acquedotto, primo e secondo lotto; per la rete idrica, primo lotto; per la ristrutturazione e ampliamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica e per impianti elettrici, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal pagamento del contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4839)

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 2 aprile 1984, n. **8551/6.2.19.11.**

Attivazione dell'art. 14 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, in materia di accordi decentrati nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Dipartimento affari giuridici e legislativi

A tutti i Ministeri - Gabinetti - Direzioni generali del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura dello Stato - Segretariato generale

All'Istat

Al C.N.E.L. - Segretariato generale

L'art. 14 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, prevede la possibilità di procedere ad accordi decentrati « per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti » nell'ambito e nei limiti — anche finanziari — fissati dagli accordi sindacali di comparto, allo scopo di determinare i criteri con cui provvedere all'organizzazione del lavoro, alla disciplina dei carichi di lavoro, alla formazione professionale e all'addestramento, nonché a tutte le altre possibili iniziative miranti a migliorare l'efficienza degli uffici. Tali accordi possono riguardare anche « aree territorialmente delimitate » purché siano state previste nei predetti accordi di comparto.

Per l'amministrazione dello Stato la competenza a condurre questo tipo di contrattazione è deferita al Ministro e ad una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali essa si riferisce. Allo stesso Ministro compete la presidenza della delegazione, con facoltà di delega.

La parte sindacale è costituita dai responsabili delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore interessato e dai responsabili delle Confederazioni maggiormente rappresentative su scala *nazionale*.

E' altresì prevista la possibilità di procedere ad accordi riguardanti uffici locali dipendenti da diverse amministrazioni dello Stato, aventi sede nella medesima regione. In tal caso, la delegazione è presieduta dal commissario di Governo o dall'organo corrispondente nelle regioni a statuto speciale.

E' infine stabilito che ai detti accordi decentrati si dà esecuzione con decreto del Ministro competente, ove necessario.

Ciò premesso, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, si impartiscono le seguenti istruzioni per una corretta ed uniforme conduzione del procedimento contrattuale, finalizzato al conseguimento degli accordi di cui sopra.

A) *Soggetti.*

Per l'amministrazione dello Stato, i titolari del potere di contrattazione sono:

1) il Ministro, che presiede la delegazione, o un suo delegato;

2) una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa.

Poiché la legge non individua i soggetti possibili destinatari della delega da parte del Ministro, si ritiene che questa possa investire, ove il Ministro lo ritenga opportuno, anche uno dei titolari degli uffici interessati all'accordo, rivestente qualifica dirigenziale e preposto a strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale per il territorio nazionale e a circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale. Tale scelta dovrebbe essere operata, in particolare e tra l'altro, nell'ipotesi di una trattativa che investa una o più strutture periferiche dell'amministrazione, perché una delega del Ministro al titolare di una di tali strutture consentirebbe lo svolgimento della trattativa *in loco*. E' comunque necessario che

l'opportunità del conferimento della delega sia valutata avuto riguardo alle questioni oggetto dell'accordo e alla rilevanza politico-sindacale delle medesime. Resta ferma l'esigenza che nel rilascio di delega al titolare dell'ufficio, questa contenga le direttive per lo svolgimento della trattativa ed i limiti — anche finanziari — non superabili dall'eventuale accordo.

Il Ministro dovrà inoltre valutare se sia più opportuno delegare direttamente il funzionario cui farà carico l'attuazione dell'accordo, ovvero se sia preferibile delegare l'organo gerarchicamente superiore, al fine di garantire conclusioni omogenee alla contrattazione. In questa seconda ipotesi i titolari degli uffici cui si riferisce l'accordo dovranno comunque far parte della delegazione.

La facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro anche con un provvedimento a carattere permanente in riferimento a particolari materie; in tali provvedimenti, col rispetto dei princìpi indicati dalla legge quadro, dovranno essere impartite direttive ed indicati criteri generali, intesi a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'Amministrazione. Resta inteso che il provvedimento di delega ha efficacia finché resta in carica il Ministro che l'ha emesso.

Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, il titolare della trattativa è il commissario di Governo. Quanto allo strumento normativo e all'organo competente a porre in atto tali accordi, và tenuto presente che il citato ultimo comma dell'art. 14 della legge quadro, nel prevedere che agli accordi si dà attuazione con decreto del Ministro, « ove necessario », lascia aperta la possibilità che altre autorità possano provvedere al riguardo e, poiché è il commissario di Governo a dirigere la delegazione dell'Amministrazione nelle trattative in questione, i relativi accordi saranno recepiti con atto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati.

B) *Materie.*

L'art. 14 della legge quadro indica come possibili materie della contrattazione decentrata, oltre ai casi previsti dall'accordo di comparto:

1) i criteri per l'organizzazione del lavoro, nell'ambito della disciplina di legge;

2) la disciplina dei carichi di lavoro;

3) la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;

4) altre iniziative intese ad assicurare l'efficienza degli uffici.

Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, deve sottolinearsi che l'area delle questioni contrattabili in tale materia è limitata da una parte dalla legge (che deve regolare, per l'art. 2, punto 1, della legge quadro « gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici ») e, dall'altra, ai « criteri » per l'organizzazione del lavoro; alle regole generali da seguire, cioè, e non pure ai concreti atti di gestione degli uffici di competenza dei dirigenti, che a tali regole generali dànno attuazione.

Ne consegue che le materie oggetto di contrattazione decentrata dovrebbero essere le seguenti:

a) i criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata dalla legge e nell'ambito dei criteri stabiliti nell'accordo nazionale;

b) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro ed altre eventuali misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici;

c) le proposte per la determinazione degli organici del personale;

d) l'articolazione dell'orario di servizio e le modalità di accertamento del suo rispetto;

e) la individuazione dei soggetti destinatari delle maggiorazioni di cui all'art. 10, secondo comma, punto *C*), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

f) le proposte ed i criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale, nell'ambito dei programmi e delle modalità di svolgimento stabiliti dall'Amministrazione o dalla Scuola superiore della P.A.;

g) le proposte per la determinazione del fabbisogno e l'utilizzazione del lavoro straordinario;

h) le proposte per la sicurezza, la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle strutture, dei locali e delle attrezzature;

i) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nell'ambito dell'Amministrazione;

l) le proposte di programmi per l'introduzione di nuove tecnologie, intese ad ottenere un migliore rendimento dei servizi ed una migliore organizzazione del lavoro;

m) le proposte di iniziative finalizzate ad incrementare la produttività;

n) i programmi per la realizzazione di servizi sociali da mettere a disposizione del personale.

C) *Procedure.*

Alle previsioni contenute nel citato art. 14, occorre aggiungere alcune indicazioni di massima, sulla falsariga di quanto prevede la legge quadro all'art. 6.

In primo luogo, è necessario che l'accordo venga redatto per iscritto, e che il documento sia sottoscritto da entrambe le parti.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, devono avere la possibilità di esprimere le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni.

Se l'accordo è stato stipulato, per l'Amministrazione, da titolari di uffici centrali o periferici, il Ministro, prima di emanare il provvedimento, può rinviarlo alle parti per modificare o per eliminare quegli aspetti che si ritengono in contrasto con norme di legge, con accordi nazionali di comparto e di settore o con le direttive da lui impartite nel conferire la delega.

L'accordo va, comunque, sempre tradotto in provvedimento amministrativo, che può avere la forma ed il valore di decreto del Ministro, ove necessario, oppure di circolare o di ordine di servizio, a firma del competente dirigente, quale delegato del Ministro.

Il decreto del Ministro si ritiene necessario:

a) quando l'accordo ha efficacia in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'Amministrazione interessata;

b) quando l'accordo ha efficacia per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza territoriale di un unico organo amministrativo periferico;

c) se le norme, introdotte dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto ministeriale, a meno che il Ministro non abbia previsto esplicitamente tale possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

(5092)

CIRCOLARE 3 agosto 1984, n. **13095/4.1.39.**

Prestazioni straordinarie per servizi particolari previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

A tutti i Ministri - Gabinetti - Direzioni generali del personale
Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
All'Istituto superiore di sanità - Direzione generale
All'I.S.T.A.T. - Direzione generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica

e, p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gabinetto
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Premesso che l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 344/83 limita la possibilità di effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, oltre che per i progetti finalizzati, in merito ai quali saranno date separate istruzioni, alle seguenti circostanze:

a) attività svolte presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri ai sensi dell'art. 19 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

b) attività imprevedibili causate da calamità o eventi naturali;

c) servizi particolari.

Osservato che i casi di cui ai punti *a*) e *b*) non richiedono specifiche precisazioni, data la loro inequivoca definizione, per quanto riguarda i « servizi particolari » si ritiene invece opportuno precisarne sia la definizione sia le fattispecie più ricorrenti, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione della norma.

Per « servizi particolari » debbono intendersi quelle attività svolte, oltre il normale orario di lavoro, nell'interesse di uffici e di altre strutture delle Amministrazioni dello Stato, dirette in particolare ad assicurare il regolare svolgimento di lavori a ciclo continuativo, a garantire lo svolgimento di lavori indilazionabili o che non possono essere interrotti, nonché ad assicurare, a fronte di esigenze eccezionali, la correntezza delle gestioni tecniche amministrative e contabili per il più tempestivo conseguimento dei fini istituzionali.

Quanto sopra a condizione che non sia possibile, per le caratteristiche dei servizi, attivare appositi progetti finalizzati, oppure, per carenza di personale, organizzare turni di lavoro.

Potranno inoltre rientrare tra i servizi particolari quelli resi in unità operative che venissero attivate, oltre l'orario d'obbligo, al fine di incrementare i servizi resi dalle Amministrazioni per il soddisfacimento delle esigenze del cittadino. Anche in tal caso il ricorso al lavoro straordinario avverrà, come innanzi detto, dopo aver riscontrata l'impossibilità di attivare i detti servizi mediante l'utilizzo dell'istituto del turno o di progetti finalizzati.

In questo contesto le fattispecie più ricorrenti di servizi particolari possono considerarsi le seguenti:

attività connesse agli organi collegiali o giurisdizionali, nonché di commissioni, gruppi di lavoro o di studio istituiti con atti formali dell'Amministrazione;

elezioni rappresentative di qualsiasi natura;

funzionamento ed utilizzo di impianti meccanografici ed elettronici, ove non sia possibile attivare i turni o in eccedenza agli stessi;

servizi resi nell'interesse delle strutture ministeriali che, per la loro natura debbono essere attivati nell'intero arco della giornata (portineria, centralinisti, autisti, vigilanza e custodia, ecc.) con un numero di prestazioni ovviamente limitate allo stretto necessario;

protrazioni pomeridiane di visite ispettive, sopralluoghi e collaudi;

prestazioni rese nell'ambito di turni di lavoro di durata eccedente il normale orario giornaliero di servizio;

servizi legati a scadenze perentorie, quali le attività strettamente connesse con la formazione del bilancio, i lavori parlamentari, le attività di Governo non rientranti fra quelle considerate di diretta collaborazione ai sensi del citato art. 19, terzo comma, della legge 5 novembre 1973, n. 734, ivi compreso il lavoro straordinario dei dirigenti generali, previsto dalla legge n. 79 del 17 aprile 1984.

Ciò premesso, le Amministrazioni, attenendosi alle direttive sopra dettate, dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31 ottobre del corrente anno, a questo Dipartimento (Servizio 2°) e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (I.G.O.P. - Divisione X), con separata documentazione, le proposte riguardanti la assegnazione di fondi relative alle ore di straordinario da eseguirsi per servizi particolari attinenti al prossimo anno finanziario 1985, previa contrattazione decentrata, come previsto al punto *g*) della circolare di questo dipartimento n. 8551/6.2.19.11 del 2 aprile 1984.

In tali proposte saranno specificati i fabbisogni finanziari per ciascun capitolo di bilancio riferito ai compensi per lavoro straordinario, nonché il numero di unità, distinto per qualifica funzionale, da impiegare nelle prestazioni oltre il normale orario d'obbligo.

Si raccomanda la più aderente applicazione delle direttive di cui sopra ed il rigoroso rispetto del termine, stabilito al 31 ottobre, per la presentazione delle proposte. Ciò al fine di consentire la tempestiva emissione dei relativi decreti autorizzativi per il pagamento in tempo reale delle prestazioni che si andranno ad eseguire a partire dal 1° gennaio 1985.

A tal fine si prega di accusare ricevuta della presente e di fornire assicurazione di adempimento.

(5093) *Il Ministro*: GASPARI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1948, n. 507;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto l'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Considerato che è necessario procedere all'espletamento di un concorso per l'iscrizione nell'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Decreta:

E' approvato il bando di concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli esperti, sezione per le materie attinenti alla residenza, istituita dall'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore agli anni 25;

4) buona condotta;

5) possesso, da almeno quattro anni, del diploma di laurea in ingegneria, architettura, urbanistica, economia e commercio, giurisprudenza, sociologia, scienze statistiche e attuariali, nonché di altri diplomi di laurea purché nel relativo corso di studio siano previste come obbligatorie materie attinenti alla residenza.

Per i laureati in architettura o in ingegneria è necessario, altresì, il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Il periodo di tempo di possesso dei diplomi anzidetti è ridotto a due anni per coloro che siano incaricati di un insegnamento a livello universitario.

Possono inoltre partecipare al concorso coloro che, comunque in possesso di altro diploma di laurea, dimostrino di aver svolto attività di studio o di lavoro in materie attinenti alla residenza.

Art 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso per l'iscrizione all'albo sono tenuti a farne domanda al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del C.E.R.

Le domande in carta da bollo dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda dovrano indicarsi: il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, il preciso recapito del candidato, il quale dovrà, altresì, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a province geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia già stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

2) di non aver riportato condanne penali, né di avere carichi pendenti;

3) in quale comune sia iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi per i quali non sia stato iscritto o sia stato cancellato dalle liste medesime.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere legalizzata dalla competente autorità consolare; a sua volta la firma del console dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) diploma di laurea o copia notarile di esso, ovvero certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una università od istituto di istruzione italiana da almeno quattro anni rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 3, nonché per i laureati in architettura o in ingegneria, certificato di abilitazione all'esercizio professionale;

2) documentazione di attività di ricerca nelle materie attinenti alla residenza;

3) documentazione di attività professionale nelle materie attinenti alla residenza, con la specificazione dei lavori svolti e dal periodo di effettivo esercizio della predetta attività;

4) documentazione di attività accademica nelle materie attinenti alla residenza;

5) documentazione di eventuali altre attività svolte attinenti alla residenza;

6) *curriculum* riepilogativo dell'attività di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) ed elenco in duplice copia in carta semplice di tutti i documenti presentati: i documenti allegati alla domanda dovranno essere suddivisi, per facilitarne l'esame, rispettando l'ordine sopra indicato.

Art 5.

I candidati già iscritti all'albo degli esperti in pianificazione territoriale, che intendono ottenere l'iscrizione alla sezione riservata agli esperti in materie attinenti alla residenza, dovranno corredare la domanda soltanto con il *curriculum*, i titoli accademici e gli altri documenti comprovanti la loro particolare esperienza nelle materie attinenti alla residenza; dovranno inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti elencati all'art. 2 del presente decreto. Il diploma di laurea, o altro atto equipollente, dovrà essere presentato solo se si tratti di laurea diversa da quella in base alla quale è stata ottenuta la precedente iscrizione.

Art. 6.

Il giudizio sull'ammissione all'albo sarà pronunziato da una commissione di tredici membri così composta:

da un dirigente generale dell'amministrazione dei lavori pubblici, presidente;

da un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

da un rappresentante dell'ANIACAP;

da sei membri nominati dal comitato per l'edilizia residenziale, di cui quattro in rappresentanza delle regioni e due scelti tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'art. 8 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

da un rappresentante dell'A.N.C.E. (Associazione nazionale costruttori edilizi);

da un rappresentante dell'A.B.I. (Associazione bancaria italiana);

da due docenti universitari in materie edilizie.

I componenti la commissione suddetta devono essere in possesso del diploma di laurea.

Il giudizio sarà dato dalla commissione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La segreteria della commissione è costituita da funzionari amministrativi e tecnici della carriera direttiva dell'amministrazione dei lavori pubblici in servizio presso il C.E.R.: fanno parte della segreteria anche impiegati di concetto e d'ordine.

Art. 7.

I candidati che la commissione riterrà idonei per l'ammissione all'albo ne riceveranno comunicazione dal Ministero dei lavori pubblici con lettera raccomandata.

I candidati dichiarati idonei dalla commissione dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del C.E.R., i seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o equiparato;

3) certificato generale rilasciato del casellario giudiziario;

4) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;

5) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

Art. 8.

I certificati di cui al precedente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte sui detti certificati dai funzionari o pubblici ufficiali che li rilasciano; dette firme devono essere apposte per esteso, con l'indicazione della qualifica e il timbro dell'ufficio

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 7 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo.

Art. 9.

L'iscrizione all'albo degli idonei in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 10.

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1984

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(5096)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici ad otto posti di ispettore, a quattro posti di coadiutore meccanografo e a due posti di operaio comune « verniciatore ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 11 - anno 1984 al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile sono state pubblicate le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici:

concorso, per esami, ad otto posti di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 28 gennaio 1983;

concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della quarta qualifica funzionale del personale di meccanografia, indetto con decreto ministeriale del 12 novembre 1982 pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 27 gennaio 1983;

concorso, per titoli, a due posti di operaio comune « verniciatore » in prova nel ruolo della seconda qualifica funzionale del personale operaio, indetto con decreto ministeriale del 12 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1984.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnative.

(5031)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo nella quarta qualifica funzionale - ruolo del personale operaio, operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori ».

Si informa che con decreto ministeriale 1° luglio 1983, numero 11/109, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1984, registro n. 7 Trasporti, foglio n. 195, è stata approvata la graduatoria di merito dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo nella quarta qualifica funzionale - ruolo del personale operaio, operaio specializzato « conducente di automezzi e trattori », sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'impiego a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 26-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La predetta graduatoria è stata pubblicata nel supplemento n. 9/1984 al Bollettino ufficiale dell'Amministrazione.

(5046)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 15 del 14 aprile 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1984, registro n. 8 Difesa, foglio n. 22, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centodieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

Nella dispensa del Giornale ufficiale del Ministero della difesa n. 15 del 14 aprile 1984 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1984, registro n. 7 Difesa, foglio n. 387, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato ai sottufficiali in servizio permanente delle Armi stesse, indetto con decreto ministeriale 8 giugno 1982.

(4874)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(5047)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1984, n. 9-4/Legisl.

Norme regolamentari per la formazione delle graduatorie relative agli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata.

(*Pubblicato nel supplemento n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 10 *luglio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 ed in particolare gli articoli 40, 47, 59, 65 e 69;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4225 del 30 aprile 1984;

Decreta:

E' approvato il regolamento concernente «Norme regolamentari per la formazione delle graduatorie relative agli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata», così come approvato con deliberazione della giunta provinciale n. 4225 del 30 aprile 1984, nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 2 maggio 1984

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1984
Registro n. 27, *foglio n.* 191

NORME REGOLAMENTARI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE RELATIVE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA.

Art. 1.
Generalità - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, contenenti i criteri di ammissione delle domande di contributo presentate ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, si applicano per i seguenti interventi in materia di edilizia ebitativa agevolata:

a) acquisto o costruzione di alloggi da parte di singoli richiedenti ivi compresi le giovani coppie di coniugi o coloro che intendono contrarre matrimonio;

b) acquisto o costruzione di alloggi da parte di cooperative edilizie;

c) risanamento di abitazioni da parte di singoli proprietari;

d) acquisto e risanamento di immobili da parte di singoli richiedenti;

e) acquisto e risanamento di immobili da parte di cooperative edilizie.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti richiesti e dell'assegnazione dei punteggi previsti nei successivi articoli devono essere osservate le seguenti indicazioni:

Nucleo familiare.

Per nucleo familiare si intende la famiglia monopersonale oppure quella costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela, affidamento o da vincoli affettivi, conviventi abitualmente nello stesso alloggio, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito da esse percepito. Di norma, pertanto, la situazione del nucleo familiare è quella che risulta dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia rilasciata dal comune di residenza; pur tuttavia il coniuge non separato del richiedente si considera componente del nucleo familiare ancorché non abitualmente convivente nello stesso alloggio ed i minori non legati al richiedente od al suo coniuge da rapporti di filiazione, affiliazione, adozione, tutela, affidamento vengono considerati componenti del nucleo familiare solo se il richiedente od il suo coniuge devono provvedere al loro mantenimento.

Nel caso di coloro che intendono contrarre matrimonio o di coloro che all'atto della domanda dichiarino espressamente la loro intenzione di costituire nucleo familiare a se stante, ancorché gli stessi siano inseriti in nuclei familiari composti da più persone, la valutazione del possesso dei requisiti dovrà essere riferita al singolo richiedente.

Giovani coppie.

Per giovani coppie di coniugi si intendono quelle che risultano coniugate da non più di due anni alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di contributo.

Reddito.

Il reddito del nucleo familiare è quello che risulta dalla somma del reddito annuo medio imponibile ai fini I.R.PE.F. conseguito da ciascun componente il nucleo stesso, con riferimento al triennio anteriore all'anno della presentazione della domanda o a periodi inferiori qualora in uno o più anni del triennio non vi siano stati redditi imponibili. Al riguardo, per reddito imponibile ai fni I.R.PE.F., si intende il reddito complessivo determinato dal concorso dei redditi netti e delle perdite relative alle diverse categorie di redditi, al netto degli oneri deducibili.

Nella determinazione del reddito annuo medio, nel caso di giovani coppie di coniugi è sommato anche il reddito medio conseguito, nel triennio antecedente la presentazione della domanda, dal coniuge del richiedente.

Nella determinazione del reddito annuo medio, nel caso di coloro che intendono contrarre matrimonio, vengono sommati il reddito medio conseguito, nel triennio antecedente la presentazione della domanda, dal solo richiedente con quello del futuro coniuge.

Per i lavoratori emigrati all'estero, tenuto conto che gli stessi non risultano possedere, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, redditi imponibili ai fini I.R.PE.F., si prescinde dal requisito del reddito.

Fermo restando quanto previsto dalla legge in ordine all'autocertificazione dei redditi, nel caso di esposizione da parte dell'interessato di consistenti «oneri deducibili», gli uffici competenti possono richiedere la produzione di idonea documentazione atta a giustificarli.

2. Per quanto attiene le definizioni degli elementi e delle tipologie edilizie si fa riferimento al regolamento adottato ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16.

Art. 3.
Criteri relativi agli interventi di acquisto e costruzione da parte di singoli richiedenti

1. Nella predisposizione della graduatoria delle domande di acquisto e della graduatoria delle domande di costruzione di abitazioni, di cui all'art. 38 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, i punteggi da attribuire sono stabiliti come segue:

1) *Zone svantaggiate.*

Per coloro che intendono realizzare od acquistare un'abitazione nell'ambito di una delle «zone svantaggiate» così come individuate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 . . . punti 2

2) *Rilascio forzoso dell'alloggio.*

A coloro che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande abitino in un alloggio che debba essere rilasciato:

per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente, ivi compreso il rilascio per interventi di risanamento da parte dell'I.T.E.A. o di altri enti pubblici;

a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente, non oltre tre anni prima della data della domanda;

a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità;

a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni non volontarie, nel caso di alloggio di servizio . punti 2

a seguito di preavviso da parte del locatore di recesso ai sensi dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con l'esclusione per i motivi di cui ai punti 6), 7) e 8) dello stesso art. 59 . » 1

3) *Condizioni allogiative.*

Ai richiedenti che siano assegnatari, in locazione semplice, anche a titolo provvisorio di alloggi di edilizia abitativa pubblica . » 2

Ai richiedenti che abitino, da almeno sei mesi alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, con il loro nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado » 1

non legati da vincoli di parentela o di affinità » 2

Ai richiedenti che occupino alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda un alloggio sovraffollato:

PERSONE	Alloggi di vani utili		
	1	2	3
3	1	0	0
4	2	1	0
5	3	1	0
6	3	2	1
7	4	3	2
8	5	4	3

Ai lavoratori emigrati all'estero che intendano ristabilire la loro residenza in provincia di Trento punti 5

4) *Nucleo familiare.*

Per ogni persona, diversa dal richiedente, appartenente al nucleo familiare » 1

Per ogni persona appartenente al nucleo familiare che risulti:

grande invalido per qualsiasi causa; mutilato e invalido civile e del lavoro con grado di invalidità del 100/%; sordomuto; cieco; mutilato ed invalido di guerra o per servizio ascritto alla prima categoria » 1

mutilato ed invalido civile e del lavoro con grado di invalidità inferiore al 100/% e superiore al 66%; mutilato ed invalido di guerra o per servizio ascritto alla seconda e terza categoria . » 0,5

5) *Reddito.*

Per reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.PE.F. così come determinato ai sensi della lettera *c)* dell'art. 39 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e contenuto entro il limite massimo fissato annualmente dalla giunta provinciale:

diminuito del 40 per cento . . » 3
diminuito del 30 per cento . » 2
diminuito del 20 per cento . » 1
diminuito del 10 per cento . » 0,5

Per reddito complessivo del nucleo familiare derivante per almeno il 95 per cento da redditi di lavoro dipendente ed assimilati . » 1

Ai lavoratori emigrati all'estero non viene attribuito alcun punteggio per il reddito.

6) *Abitazioni.*

Nel caso di realizzazione di nuova costruzione:

se la nuova costruzione è monofamiliare . » 0
se la nuova costruzione è plurifamiliare . » 1

Ai fini dell'assegnazione del punteggio sono considerati plurifamiliari anche i raggruppamenti continui di elementi unifamiliari.

2. Non sono comulabili tra loro:

i punteggi di cui al punto 3);
i punteggi del punto 2) con quelli del punto 3).

3. A parità di punteggio sono preferiti, nell'ordine, i soggetti:

che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;
che abbiano il nucleo familiare più numeroso;
che occupino alloggi di edilizia abitativa pubblica;
che intendano acquistare l'alloggio già occupato a titolo di locazione, purché la stessa permanga continuativamente da almeno dieci anni alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande;
che possiedano il reddito minore.

Qualora permanga la parità si ricorre al sorteggio.

Art. 4.

Graduatorie per giovani coppie e per coloro che intendono contrarre matrimonio

1. I comprensori sono tenuti, ai sensi dell'art. 41 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, a riservare ogni anno una quota dei fondi disponibili a giovani coppie di coniugi ed a coloro che intendono contrarre matrimonio, predisponendo a tale fine due distinte graduatorie.

2. Per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3, con le seguenti eccezioni:

nel caso di richiedenti giovani coppie di coniugi non viene assegnato il punteggio per sovraffollamento;

nel caso di richiedenti che intendono contrarre matrimonio non viene assegnato alcun punteggio per condizioni alloggiative e nucleo familiare; nel caso il richiedente o l'altro contraente il matrimonio risultino grande invalido per qualsiasi causa, mutilato ed invalido civile del lavoro con grado di invalidità superiore al 66%, sordomuto, cieco o mutilato ed invalido di guerra viene assegnato un punto.

3. A parità di punteggio sono preferiti, rispettivamente, i soggetti:

giovani coppie:

che debbano rilasciare forzosamente l'alloggio;
che risultino avere figli a carico;
che possiedano il reddito minore;

coloro che intendono contrarre matrimonio:

che risultino avere figli a carico;
che possiedano il reddito minore;
che realizzino l'intervento in fabbricati plurifamiliari.

Qualora permanga la parità si ricorre al sorteggio.

Art. 5.

Criteri relativi agli interventi di acquisto e costruzione da parte di cooperative edilizie a proprietà individuale ed a proprietà indivisa.

1. Nel presente articolo sono stabiliti i punteggi da attribuire alle cooperative edilizie richiedenti gli interventi previsti dalla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, per l'acquisto o la costruzione di abitazioni. Dovranno essere predisposte graduatorie separate per la costruzione e per l'acquisto distinguendo le cooperative a proprietà individuale da quelle a proprietà indivisa:

1) *Zone svantaggiate.*

Per le cooperative che intendono realizzare il loro programma nell'ambito di una delle «zone svantaggiate», così come individuate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22:

totalmente . . . . punti 2
parzialmente (almeno la metà) . . . . . » 1

2) *Reddito dei soci.*

Il punteggio viene assegnato tenendo conto della media dei redditi dei singoli soci iscritti alla data di decorrenza dei termini di presentazione della domanda e non ancora prenotatari o assegnatari di alloggio.

Per la determinazione della media, il reddito cui fare riferimento, per ciascun socio, è quello determinato ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16.

Per un reddito medio contenuto entro il limite massimo fissato annualmente dalla giunta provinciale:

diminuito del 40 per cento . . punti 3
diminuito del 30 per cento . . » 2
diminuito del 20 per cento . . . » 1
diminuito del 10 per cento . » 0,5

3) *Attività precedentemente svolta.*

Il punteggio viene assegnato tenendo conto della quantità degli alloggi realizzati o in corso di realizzazione, alla data di decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, con le agevolazioni previste dalla legislazione provinciale in materia di edilizia:

per interventi complessivi di costruzione:

superiori a 100 alloggi . punti 2
superiori a 50 alloggi » 1,5
superiori a 20 alloggi » 1
superiori a 10 alloggi . » 0,5

per interventi complessivi di acquisto:

superiori a 100 alloggi . punti 2
superiori a 50 alloggi . » 1,5
superiori a 20 alloggi » 1
superiori a 10 alloggi . » 0,5

4) *Sistemi costruttivi - Tipologie proposte - Utilizzo di fonti di energia rinnovabili e realizzazioni finalizzate al risparmio energetico.*

Sistemi costruttivi.

Il punteggio viene attribuito alle cooperative che si impegnano a ricorrere all'uso di sistemi di prefabbricazione:

realizzati con l'uso di componenti prefabbricati che riguardano la struttura (pilastri e/o travi e solai) punti 1

idem come sopra ma combinati con elementi, sempre prefabbricati, di tamponatura esterna . » 2

Tipologie.

Il punteggio viene attribuito alle cooperative che si impegnano a realizzare:

A) almeno il 50 per cento degli alloggi programmati con una superficie utile minore di 90 mq » 2

B) il 100 per cento degli alloggi programmati nell'ambito di fabbricati plurifamiliari . . . » 2

C) almeno il 50 per cento degli alloggi programmati nell'ambito di fabbricati plurifamiliari . » 1

Qualora si verifichino contemporaneamente le condizioni di cui ad:

A + B . » 8
A + C . » 6

Fonti di energia rinnovabili e risparmio energetico.

Il punteggio viene attribuito alle cooperative che si impegnano ad installare impianti:

che utilizzano l'energia solare o altre fonti alternative, rinnovabili, per la produzione di acqua calda ad uso domestico:

per tutti gli alloggi programmati » 2
per almeno il 50% degli alloggi programmati » 1

per la produzione di calore che prevedono l'utilizzo di fonti energetiche alternative, anche in forma complementare alle fonti energetiche tradizionali o che, pur utilizzando combustibili tradizionali, consentano una riduzione dei consumi annui pari almeno al 20 per cento:

nella totalità degli alloggi programmati . » 2
in almeno il 50% degli alloggi programmati » 1

I punteggi, attribuiti in base a relazioni tecniche preventive sottoscritte dal presidente della cooperativa, saranno oggetto di verifica da parte dei competenti uffici in sede di controllo della documentazione prodotta, nel caso di ammissione ad istruttoria definitiva, da parte della cooperativa stessa.

Qualora sia accertato il mancato rispetto delle caratteristiche indicate nelle relazioni tecniche, si procederà alla modifica del punteggio nonché della graduatoria, con l'eventuale declassamento della cooperativa e conseguente revoca, ove necessario, dell'ammissione ad istruttoria definitiva.

2. Per gli acquisti si applicano i punteggi di cui ai punti 1), 2) e 3.

A parità di punteggio sono preferite, nell'ordine, le cooperative che:

per quanto riguarda le costruzioni:

realizzino anche parzialmente il loro programma nell'ambito di aree destinate ad edilizia abitativa pubblica e/o agevolata;

realizzino alloggi di superficie ridotta rispetto alla massima consentita;

realizzino interventi tesi al risparmio energetico;

risultino avere iscritti soci a minor reddito medio.

Qualora permanga la parità si ricorre al sorteggio.

3. La giunta provinciale nel provvedimento di ammissione a contributo dovrà in ogni caso tener conto dei limiti quantitativi contenuti nel piano di cui all'art. 1 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e potrà inoltre, in relazione all'entità del programma di intervento proposto dalla cooperativa, prevederne l'ammissione a finanziamento in un arco pluriennale.

Art. 6.

Criteri relativi agli interventi di risanamento da parte di singoli richiedenti

1. I punteggi, da attribuire ai richiedenti gli interventi previsti dall'art. 63 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, per il risanamento di abitazioni, sono stabiliti come segue:

1) *Zone svantaggiate.*

Per coloro che intendono risanare abitazioni ubicate nell'ambito di una delle « zone svantaggiate » così come individuate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 27 giugno 1983, n. 22 . . . . punti 2

2) *Soci cooperativa.*

Per i soggetti di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 . . . » 2

3) *Vetustà.*

Il punteggio viene assegnato tenendo conto della data di costruzione o globale ristrutturazione degli edifici in cui sono ricompresi l'alloggio o gli alloggi da risanare:

se anteriore al 1900 . . . . » 3
se compresa tra il 1900 ed il 1946 . . . . » 2
se compresa tra il 1946 ed il 1960 . . . . » 1

4) *Opere di risanamento.*

Il punteggio viene assegnato sommando i punteggi parziali relativi alle singole opere programmate:

A) *Riferimento all'alloggio del richiedente*:

consolidamento statico (strutture portanti verticali) . . . . punti 1,5
rifacimento totale del tetto (orditure e manto) » 1
rifacimento del solo manto di copertura . . » 0,5
realizzazione di servizi igienici (ove non esistenti) » 1,5
rifacimento dei servizi igienici esistenti . . . » 1
rifacimento solai e scale . . . . . . » 1,5
rifacimento strutture interne (tramezze) . . » 0,5
rifacimento pavimenti . . . . . . » 0,5
rifacimento intonaco esterno . . . . . » 0,25
sostituzione serramenti esterni . . . . » 0,50
impianto di riscaldamento . . . . . . » 0,25
realizzazione di opere di isolazione atte a ridurre il « coefficiente di dispersione termica » . . . . . » 0,5
realizzazione di un alloggio da strutture preesistenti non abitative . . . . » 6

(Tale punteggio viene assegnato in alternativa a quelli riferentisi alle varie opere).

B) *Riferito agli alloggi per figli maggiorenni, genitori o suoceri del richiedente*:

per ogni alloggio risanato, compreso quello del richiedente per i lavori da eseguire nell'alloggio si assegnano gli stessi punteggi di cui alla precedente lettera A) . . . . punti 0,25

per la realizzazione di alloggi da strutture preesistenti non abitative (tale punteggio viene assegnato in alternativa a quelli previsti per i lavori). Nel caso di realizzazione di più alloggi il punteggio viene assegnato una sola volta . . . . . . » 6

C) *Nel caso le opere di risanamento si riferiscano* ***sia all'alloggio*** *del richiedente che agli alloggi per figli maggiorenni, genitori o suoceri dello stesso*:

In tal caso si sommano i punteggi assegnati per l'alloggio del richiedente con quelli assegnati per gli alloggi degli altri soggetti. Non potranno comunque essere assegnati più di 10 punti.

5) *Nucleo familiare.*

Il punteggio viene assegnato con riferimento al nucleo familiare del soggetto che occuperà l'alloggio risanato.

Nel caso in cui tale soggetto risulti essere un figlio, non coniugato, inserito nel nucleo del richiedente non sarà assegnato alcun punteggio.

Nel caso in cui la domanda si riferisca a più alloggi il punteggio sarà assegnato con riferimento al nucleo familiare del richiedente, depurato dagli eventuali soggetti, conviventi, che andranno ad occupare gli alloggi risanati:

per ogni persona, diversa dal richiedente, appartenente al nucleo fomiliare punti 0,5

per ogni persona appartenente al nucleo familiare che risulti:

grande invalido per qualsiasi causa; mutilato e invalido civile e del lavoro con grado di invalidità del 100%; sordomuto; cieco; mutilato ed invalido di guerra o per servizio ascritto alla prima categoria » 1

mutilato ed invalido civile e del lavoro con grado di invalidità inferiore al 100% e superiore al 66%; mutilato ed invalido di guerra o per servizio ascritto alla seconda e terza categoria » 0,5

6) *Reddito.*

Il punteggio viene assegnato con riferimento al nucleo familiare del soggetto che occuperà l'alloggio risanato.

Nel caso in cui tale soggetto risulti essere un figlio, non coniugato, inserito nel nucleo del richiedente, il punteggio sarà assegnato con riferimento solo al suo reddito.

Nel caso in cui la domanda si riferisca a più alloggi il punteggio sarà assegnato con riferimento al nucleo familiare del richiedente, depurato dagli eventuali soggetti, conviventi, che andranno ad occupare gli alloggi risanati.

Per quanto attiene il calcolo del limite minimo di reddito, nel caso il mutuo concesso si riferisca complessivamente a più alloggi, saranno computati i redditi dei nuclei familiari dei soggetti che andranno ad occupare gli alloggi stessi.

Per reddito del nucleo familiare imponibile ai fini I.R.PE.F. così come determinato ai sensi della lettera *c*) dell'art. 39 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, e contenuto entro il limite massimo fissato annualmente dalla giunta provinciale:

diminuito del 40 per cento punti 3
diminuito del 30 per cento . » 2
diminuito del 20 per cento . » 1
diminuito del 10 per cento . » 0,5

Emigrati.

Ai lavoratori emigrati all'estero, quale punteggio per il reddito, saranno assegnati, convenzionalmente, punti 3.

7) *Interventi plurimi.*

Per interventi su interi edifici, con più di tre alloggi, per i quali siano state presentate più domande dai singoli proprietari, a ciascuna domanda, come punteggio integrativo, saranno assegnati punti 1,5.

2. A parità di punteggio sono preferiti, nell'ordine, i soggetti:

che realizzino interventi su interi edifici;
che realizzino i servizi igienici;
che realizzino opere di consolidamento statico;
che realizzino opere di isolazione;
che abbiano inserito nel loro nucleo familiare persone portatrici di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali;
che possiedano il reddito minore.

Qualora permanga la parità si ricorre al sorteggio.

Art. 7.

Criteri relativi agli interventi di acquisto e risanamento da parte di singoli richiedenti

1. Per la formazione della graduatoria relativa alle domande dei richiedenti, singoli, gli interventi previsti dall'art. 67 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, per l'acquisto e risanamento di immobili, si applicano le disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 3, nonché quelle di cui al punto 4) dell'art. 6.

Saranno inoltre assegnati i seguenti punteggi.

Interventi plurimi.

Per acquisto e risanamento di interi edifici, nei quali sia prevista la realizzazione di almeno tre alloggi, per i quali siano state presentate più domande da parte di richiedenti diversi, a ciascuna domanda saranno assegnati punti 1,5.

Ubicazione degli interventi.

Per interventi ubicati:

nel centro storico . . . . punti 1
fuori del centro storico . . . . » 0

2. A parità di punteggio sono preferiti, nell'ordine, i soggetti:

che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;
che abbiano il nucleo familiare più numeroso;
che abbiano presente nel nucleo una persona portatrice di menomazioni fisiche, psicofisiche o sensoriali;
che occupino alloggi di edilizia abitativa pubblica;
che possiedano il reddito minore;
che realizzino l'intervento nell'ambito del centro storico.

Qualora permanga la parità si ricorre al sorteggio.

Art. 8.

Criteri relativi agli interventi di acquisto e risanamento da parte di cooperative a proprietà individuale ed a proprietà indivisa

1. Per la formazione delle graduatorie delle cooperative edilizie richiedenti gli interventi, previsti dalla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, per l'acquisto e risanamento di immobili, si applicano i punteggi sotto indicati e dovranno in ogni caso essere predisposte graduatorie separate per le cooperative a proprietà individuale e per quelle a proprietà indivisa.

Per le zone svaltaggiate e per il reddito si applicano rispettivamente i punteggi di cui al punto 1) e al punto 2) dell'art. 5.

Si applicano inoltre i seguenti punteggi:

quelli previsti alla lettera A) del punto 4) dell'art. 6. Il punteggio viene assegnato con riferimento all'intero intervento di risanamento e non per ogni singolo alloggio;

quelli relativi agli interventi tenendo conto:

A) *Ubicazione degli interventi*:

nel centro storico . . . . punti 1
fuori del centro storico . . . . » 0

B) *Tipo di intervento*:

su edifici a precedente destinazione prevalentemente abitativa . . . . » 0

su edifici a precedente destinazione prevalentemente non abitativa 1

2. A parità di punteggio sono preferite, nell'ordine, le cooperative:

che realizzino l'intervento nell'ambito del centro storico;
che intervengano su immobili precedentemente non destinati ad uso abitativo;
che realizzino interventi particolari di isolazione termica;
che dichiarino un minor reddito medio dei soci.

Qualora permanga la parità si ricorre al sorteggio.

(4089)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. -

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227